



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 12.12.2000  
COM(2000) 825 definitivo

2000/0334 (ACC)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la  
Comunità europea e la Repubblica tunisina sulle misure di liberalizzazione  
reciproche e la modifica dei protocolli agricoli dell'accordo  
di associazione CE/Repubblica tunisina**

(presentata dalla Commissione)

## RELAZIONE

1. L'articolo 16 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro, in vigore dal 1° marzo 1998, precisa che la Comunità e la Tunisia attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione nei reciproci scambi di prodotti agricoli e di prodotti della pesca.
2. L'articolo 18 dell'accordo euromediterraneo prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, la Comunità e la Tunisia esaminino la situazione al fine di stabilire le misure di liberalizzazione che le due parti dovranno applicare a decorrere dal 1° gennaio 2001.
3. Il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare trattative con il Regno del Marocco, la Repubblica d'Israele e la Repubblica tunisina al fine di negoziare una maggiore liberalizzazione degli scambi agricoli con questi paesi in linea con lo spirito dell'accordo di associazione ed il processo di Barcellona.
4. Il protocollo n. 1 dell'accordo, relativo alle importazioni nella Comunità di prodotti originari della Tunisia, prevede un regime speciale per l'olio d'oliva proveniente da tale paese. Detto regime prevede, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 1999 e limitatamente ad un quantitativo di 46 000 tonnellate per campagna, l'applicazione di un dazio doganale ridotto all'olio d'oliva non trattato originario della Tunisia.  
  
Il regime è stato prorogato di un anno e scade il 31 dicembre 2000. Occorre tuttavia introdurre un regime definitivo per evitare di interrompere gli scambi tradizionali di olio d'oliva ed includere nel protocollo la concessione su tale prodotto.
5. In seguito ai negoziati tenutisi tra le due parti, queste ultime si sono accordate per adattare i protocolli agricoli n. 1 e 3 ai fini di una maggiore liberalizzazione degli scambi agricoli, in linea con lo spirito dell'accordo di associazione ed il processo di Barcellona.
6. Con la presente proposta si chiede al Consiglio l'adattamento, tramite un accordo in forma di scambio di lettere, dei protocolli n. 1 e 3 dell'accordo di associazione.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

### **relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina sulle misure di liberalizzazione reciproche e la modifica dei protocolli agricoli dell'accordo di associazione CE/Repubblica tunisina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione<sup>1</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 16 dell'accordo euromediterraneo<sup>2</sup> che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro, in vigore dal 1° marzo 1998, precisa che la Comunità e la Repubblica tunisina attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione nei reciproci scambi di prodotti agricoli e di prodotti della pesca.
- (2) L'articolo 18 dell'accordo euromediterraneo prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, la Comunità e la Repubblica tunisina esaminino la situazione al fine di stabilire le misure di liberalizzazione che le due parti dovranno applicare a decorrere dal 1° gennaio 2001.
- (3) La Comunità ha convenuto con la Repubblica tunisina la modifica dei protocolli agricoli n. 1 e 3 tramite un accordo in forma di scambio di lettere. Tale accordo deve essere approvato.
- (4) Poiché le misure necessarie all'attuazione della presente decisione sono misure di gestione ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione<sup>3</sup>, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di gestione prevista all'articolo 4 della decisione suddetta.

---

<sup>1</sup> GUC del , pag.

<sup>2</sup> GUL 97 del 30.3.1998, pag.1.

<sup>3</sup> GUL 184 del 17.7.1999, pag. 23.

DECIDE:

### *Articolo 1*

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina sulle misure di liberalizzazione reciproche relative agli scambi di prodotti agricoli.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

### *Articolo 2*

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio<sup>4</sup> o, secondo il caso, dai comitati istituiti dalle disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti recanti organizzazione comune dei mercati o dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 248bis del regolamento (CEE) n. 2913/92<sup>5</sup>.
2. Ove sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione prevista all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE nel rispetto del disposto del suo articolo 7, paragrafo 3.
3. Il periodo previsto all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

### *Articolo 3*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

### *Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il [...]

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*

---

<sup>4</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 37).

<sup>5</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag.1.

## ALLEGATO

### ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina  
sulle misure di liberalizzazione reciproche e la modifica dei protocolli agricoli  
dell'accordo di associazione CE/Repubblica tunisina

Lettera n. 1

*Lettera della Comunità europea*

Bruxelles, .....

Signor ...,

Mi prego far riferimento ai negoziati tenutisi ai sensi dell'articolo 16 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro, in vigore dal 1° marzo 1998, nel quale si precisa che la Comunità e la Tunisia attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione nei reciproci scambi di prodotti agricoli e di prodotti della pesca.

I suddetti negoziati si sono svolti conformemente all'articolo 18 dell'accordo euromediterraneo, nel quale si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, la Comunità e la Repubblica tunisina esaminino la situazione al fine di stabilire le misure di liberalizzazione che le due parti dovranno applicare a decorrere dal 1° gennaio 2001.

In esito a questi negoziati le due parti hanno convenuto le disposizioni seguenti:

1. Le date che figurano all'articolo 1, paragrafo 5, del protocollo n. 1, sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2002 al 1° gennaio 2005".

2. All'articolo 2:

a) il testo della seconda frase relativo alla denominazione «Coteaux de Teboura» deve leggersi «Coteaux de Tebourba»;

b) è aggiunto il comma seguente:

"I vini originari della Tunisia e recanti la menzione di vini a denominazione d'origine controllata devono essere accompagnati da un certificato attestante l'origine conforme al modello fornito nell'accordo preferenziale o dal documento V I 1 o V I 2 annotato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3590/85 sui certificati e le analisi richiesti per l'importazione di vini, succhi di uve e mosti di uve".

3. Il testo dell'articolo 3 del protocollo n. 1 è sostituito dal testo seguente:

*"Articolo 3*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, le importazioni di olio d'oliva non trattato di cui ai codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e

trasportato direttamente da questo paese nella Comunità, sono ammesse nella Comunità a dazio zero nei limiti di un quantitativo di 50 000 tonnellate.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, tale quantitativo è aumentato di un importo di 1 500 t all'anno per un periodo di 4 anni fino a raggiungere un quantitativo annuo di 56 000 t a decorrere dal 1° gennaio 2005.
3. Qualora tali importazioni rischino di compromettere l'equilibrio del mercato dell'olio d'oliva nella Comunità, in particolare a causa degli obblighi da essa contratti per questo prodotto nel quadro dell'OMC, le parti contraenti si consultano per cercare misure adeguate alla congiuntura, accettabili dalle due parti e che consentano di rimediare alla situazione."
4. Gli allegati dei protocolli n. 1 e 3 sono sostituiti dagli allegati 1A e 1B annessi alla presente. Un nuovo allegato 2, contenente il modello di certificato per i vini a denominazione controllata, è aggiunto al protocollo n. 1.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la Comunità e la Repubblica tunisina esamineranno la situazione per stabilire le misure di liberalizzazione che esse dovranno applicare a partire dal 1° gennaio 2006, conformemente all'obiettivo fissato all'articolo 16 dell'accordo di associazione.

Il presente accordo è approvato dalle parti contraenti secondo le loro rispettive procedure.

Le disposizioni del presente accordo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera.

Voglia gradire, signor ....., i sensi della mia più alta considerazione.

*A nome del Consiglio dell'Unione europea*

Lettera n. 2

*Lettera della Repubblica tunisina*

Bruxelles, .....

Signor....,

ho il piacere di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così formulata:

"Mi prego far riferimento ai negoziati tenutisi ai sensi dell'articolo 16 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro, in vigore dal 1° marzo 1998, nel quale si precisa che la Comunità e la Tunisia attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione nei reciproci scambi di prodotti agricoli e di prodotti della pesca.

I suddetti negoziati si sono svolti conformemente all'articolo 18 dell'accordo euromediterraneo, nel quale si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, la Comunità e la Repubblica tunisina esaminino la situazione al fine di stabilire le misure di liberalizzazione che le due parti dovranno applicare a decorrere dal 1° gennaio 2001.

In esito a questi negoziati le due parti hanno convenuto le disposizioni seguenti:

1. Le date che figurano all'articolo 1, paragrafo 5, del protocollo n. 1, sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2002 al 1° gennaio 2005".

2. All'articolo 2:

- a) il testo della seconda frase relativo alla denominazione «Coteaux de Teboura» deve leggersi «Coteaux de Tebourba»;
- b) è aggiunto il comma seguente:

"I vini originari della Tunisia e recanti la menzione di vini a denominazione d'origine controllata devono essere accompagnati da un certificato attestante l'origine conforme al modello fornito nell'accordo preferenziale o dal documento V I 1 o V I 2 annotato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3590/85 sui certificati e le analisi richiesti per l'importazione di vini, succhi di uve e mosti di uve".

3. Il testo dell'articolo 3 del protocollo n. 1 è sostituito dal testo seguente:

*"Articolo 3*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, le importazioni di olio d'oliva non trattato di cui ai codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da questo paese nella Comunità, sono ammesse nella Comunità a dazio zero nei limiti di un quantitativo di 50 000 tonnellate.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, tale quantitativo è aumentato di un importo di 1 500 t all'anno per un periodo di 4 anni fino a raggiungere un quantitativo annuo di 56 000 t a decorrere dal 1° gennaio 2005.

3. Qualora tali importazioni rischino di compromettere l'equilibrio del mercato dell'olio d'oliva nella Comunità, in particolare a causa degli obblighi da essa contratti per questo prodotto nel quadro dell'OMC, le parti contraenti si consultano per cercare misure adeguate alla congiuntura, accettabili dalle due parti e che consentano di rimediare alla situazione."
4. Gli allegati dei protocolli n. 1 e 3 sono sostituiti dagli allegati 1A e 1B annessi alla presente. Un nuovo allegato 2, contenente il modello di certificato per i vini a denominazione controllata, è aggiunto al protocollo n. 1.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la Comunità e la Repubblica tunisina esamineranno la situazione per stabilire le misure di liberalizzazione che esse dovranno applicare a partire dal 1° gennaio 2006, conformemente all'obiettivo fissato all'articolo 16 dell'accordo di associazione.

Il presente accordo è approvato dalle parti contraenti secondo le loro rispettive procedure.

Le disposizioni del presente accordo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera."

Mi pregio confermarle l'accordo della Repubblica tunisina.

Voglia accettare, Signor ..., i sensi della mia più alta considerazione.

*A nome della Repubblica tunisina*

## ALLEGATO 1-A

Protocollo n. 1

1. Regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Tunisia

2. Certificato di denominazione d'origine

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso di riduzione dei dazi doganali %	Contingenti tariffari (tonnellate)	Tasso di riduzione dei dazi doganali oltre i contingenti tariffari esistenti o eventuali (%)	Quantitativo di riferimento (tonnellate)	Disposizioni specifiche
		a	b	c	d	e
0101 19 90	Cavalli diversi da quelli destinati alla macellazione	100		80		art. 1 § 6
ex 0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate, ad eccezione delle carni della specie ovina domestica	100		-		
0208	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate	100		-		
0407 00 90	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte, diverse da quelle di volatili da cortile	100				
0409 00 00	Miele naturale	100	50			
ex 0602 40	Rosai, anche innestati, ad eccezione delle talee di rosai	100		-		
0603 10	Fiori recisi e boccioli di fiori, freschi	100	1000	-		art. 1 § 5
ex 0701 90 50	Patate di primizia, dal 1° gennaio al 31 marzo (1)	100	16 800	50		art. 1 § 5
0702 00	Pomodori, dal 1° ottobre al 31 maggio	100 (*)		60 (*)		art. 1 § 6
0703 10 11 0703 10 19	Cipolle, dal 15 febbraio al 15 maggio	100		60		art. 1 § 6
0703 20 00	Agli, dal 1° novembre al 31 marzo	100		60		art. 1 § 6
ex 0706 10 00	Carote, dal 1° gennaio al 31 marzo	100		40		art. 1 § 6
0707 00 05	Cetrioli, dal 1° ottobre al 31 marzo	100 (*)		0		art. 1 § 6
0708 10 00	Piselli ( <i>Pisum sativum</i> ), dal 1° ottobre al 30 aprile	100		60		art. 1 § 6
0708 20 00	Fagioli ( <i>Vigna</i> spp. <i>Phaseolus</i> spp.), dal 1° novembre al 30 aprile	100		60		art. 1 § 6
0709 10 00	Carciofi, dal 1° ottobre al 31 dicembre	100 (*)		30 (*)		art. 1 § 6
0709 20 00	Asparagi, dal 1° ottobre al 31 marzo	100		0		art. 1 § 6
0709 30 00	Melanzane, dal 1° dicembre al 30 aprile	100		-		art. 1 § 6
0709 40 00	Sedani, esclusi i sedani-rapa, dal 1° novembre al 31 marzo	100		0		art. 1 § 6
0709 60 10	Peperoni	100		40		art. 1 § 6
0709 60 99	Altri pimenti del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta"	100		-		
0709 90 50	Finocchi, dal 1° novembre al 31 marzo	100		0		art. 1 § 6
0709 90 70	Zucchine, dal 1° dicembre al 15 marzo	100 (*)		-		
ex 0709 90 90	Cipolle selvatiche della specie <i>Muscari comosum</i> , dal 15 febbraio al 15 maggio Prezzemolo, dal 1° novembre al 31 marzo	100 100		60 0		art. 1 § 6
0710 80 59	Altri pimenti del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta"	100		-		
0711 20 10	Olive destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (2)	100	10	-		
0711 30 00	Capperi	100		90		art. 1 § 6
0711 90 10	Pimenti del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta", esclusi i peperoni	100		-		
ex 0713 50 00	Fave e fave, destinate alla semina	100		60		art. 1 § 6
ex 0713	Legumi da granella, non destinati alla semina	100		-		
0802 11 90 0802 12 90	Mandorle con guscio o sgusciate, diverse dalle mandorle amare	100		0	1120	art. 1 § 5
ex 0804 10 00	Datteri, presentati in imballaggi immediati di un contenuto netto pari o inferiore a 35 kg	100		-		
ex 0805 10	Arance fresche	100 (*)	35 123	80 (*)		art. 1 § 5
ex 0805 10 80	Arance, diverse dalle arance fresche	100		0	1680	art. 1 § 5
ex 0805 20	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma) freschi; clementine, wilkings e altri	100 (*)		80 (*)		art. 1 § 6
ex 0805 30 10	Limoni freschi	100 (*)		80 (*)		art. 1 § 6

(\*) Il tasso di riduzione si applica unicamente al dazio doganale ad valorem.

(1) A decorrere dall'applicazione di una normativa comunitaria relativa al settore delle patate, questo periodo è esteso al 15 aprile e la riduzione del dazio doganale applicabile oltre il contingente è portata al 50%.

(2) L'ammissione a questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie stabilite in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 71) e le successive modifiche].

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso di riduzione dei dazi doganali %	Contingenti tariffari (tonnellate)	Tasso di riduzione dei dazi doganali oltre i contingenti tariffari esistenti o eventuali (%)	Quantitativo di riferimento (tonnellate)	Disposizioni specifiche
		a		b		
0805 40 00	Pompelmi e pomeli	80		-		
0806 10 10	Uve fresche da tavola, dal 15 novembre al 31 luglio	100 (*)		-		
0807 11 00	Angurie, dal 1° aprile al 15 giugno	100		-		
0807 19 00	Meloni, dal 1° novembre al 31 maggio	100		50		art. 1 § 6
0809 10 00	Albicocche	100 (*)		0	2 240	art. 1 § 5
0809 40 05	Prugne, dal 1° novembre al 15 giugno	100 (*)		-		
0810 10 00	Fragole, dal 1° novembre al 31 marzo	100		60		art. 1 § 6
0810 20 10	Lamponi, dal 15 maggio al 15 giugno	50		-		
ex 0810 90 85	Melegrane	100				
ex 0810 90 85	Fichi d'India	100				
ex 0812 90 20	Arance, finemente tritate, conservate temporaneamente	80		-		
ex 0812 90 95	Altri agrumi, finemente tritati, conservati temporaneamente	80		-		
0904 12 00	Pepe tritato o polverizzato	100		-		
0904 20 90	Pimenti tritati o polverizzati	100		-		
0910	Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e altre spezie	100		-		
1209 91 90	Altri semi di ortaggi (3)	100		60		art. 1 § 6
1209 99 99	Altri semi, frutti da sementa (3)	100		60		art. 1 § 6
1211 90 30	Fave tonka	100		-		
1212 10	Carrube, compresi i semi di carrube	100		-		
ex 1302 20	Sostanze pectiche e pectinati	25		-		
1509 10	Olio d'oliva e sue frazioni, vergini	100	50 000			art. 3 § 2
ex 2001 10 00	Cetrioli, senza aggiunta di zuccheri	100		-		
ex 2001 20 00	Cipolle, senza aggiunta di zuccheri	100		-		
2001 90 20	Frutta del genere "Capsicum" diverse dai peperoni	100		-		
ex 2001 90 50	Funghi, senza aggiunta di zuccheri	100		-		
ex 2001 90 65	Olive, senza aggiunta di zuccheri	100		-		
ex 2001 90 70	Peperoni, senza aggiunta di zuccheri	100		-		
ex 2001 90 75	Barbabietole rosse da insalata, senza aggiunta di zuccheri	100		-		
ex 2001 90 85	Cavoli rossi, senza aggiunta di zuccheri	100		-		
ex 2001 90 96	Altri, senza zuccheri	100		-		
2002 10 10	Pomodori pelati	100		30		art. 1 § 6
ex 2002 90	Concentrati di pomodori	100	4 000	0		(4)
2003 10 20	Funghi del genere Agaricus conservati temporaneamente, completamente cotti - della specie Psalliota - altri	100 (*) 100 (*)		50 (*) 60 (*)		art. 1 § 6 art. 1 § 6
2003 10 30	Altri funghi del genere Agaricus - della specie Psalliota - altri	100 (*) 100 (*)		50 (*) 60 (*)		art. 1 § 6 art. 1 § 6
2003 10 80	Altri funghi	100		60		art. 1 § 6
2003 20 00	Tartufi	100	5	-		

(3) Questa concessione riguarda soltanto le sementi che rispondono alle disposizioni delle direttive sulla commercializzazione delle sementi e delle piante.

(4) Il quantitativo di concentrato di pomodori sarà portato a 4 000 tonnellate secondo il calendario seguente: 1.1.2001 - 2 500 tonnellate; 1.1.2002 - 2 875 tonnellate; 1.1.2003 - 3 250 tonnellate; 1.1.2004 - 3 625 tonnellate; a partire dall'1.1.2005 - 4 000 tonnellate.

(\*) Il tasso di riduzione si applica unicamente al dazio doganale ad valorem.

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso di riduzione dei dazi doganali %	Contingenti tariffari (tonnellate)	Tasso di riduzione dei dazi doganali oltre i contingenti tariffari esistenti o eventuali (%)	Quantitativo di riferimento (tonnellate)	Disposizioni specifiche
		a	b	c	d	e
2004 10 99	Altre patate	100		50		art. 1 § 6
ex 2004 9030	Capperi e olive	100		-		
2004 90 50	Piselli ( <i>Pisum sativum</i> ) e fagiolini	100		20		art. 1 § 6
2004 90 98	Asparagi, carote e miscugli Altri	100 100		20 50		art. 1 § 6 art. 1 § 6
2005 10 00	Ortaggi omogeneizzati: Asparagi, carote e miscugli Altri	100 100		20 50		art. 1 § 6 art. 1 § 6
2005 20 20	Patate a fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	100		50		art. 1 § 6
2005 20 80	Altre patate	100		50		art. 1 § 6
2005 40 00	Piselli ( <i>Pisum sativum</i> )	100		20		art. 1 § 6
2005 51 00	Fagioli in grani	100		50		art. 1 § 6
2005 59 00	Altri fagioli	20		-		
2005 60 00	Asparagi	20		-		
2005 70	Olive	100		-		
2005 90 10	Frutta del genere " <i>Capsicum</i> " diverse dai peperoni	100		-		
2005 90 30	Capperi	100		-		
2005 90 50	Carciofi	100		50		art. 1 § 6
2005 90 60	Carote	100		20		art. 1 § 6
2005 90 70	Miscugli di ortaggi	100		20		art. 1 § 6
2005 90 80	Altri	100		50		art. 1 § 6
2007 10 91	Preparazioni omogeneizzate di frutta tropicali	50		-		
2007 10 99	Altri	50		-		
2007 91 90	Agrumi, altri	50		-		
2007 99 91	Puree di mele	50		-		
2007 99 98	Altre	50		-		
2008 30 51 2008 30 71 ex 2008 30 91 ex 2008 30 99	Segmenti di pompelmi e di pomeli	80		-		
ex 2008 30 55 ex 2008 30 75	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma) finemente tritati, clementine, wilkings e altri	80		-		
ex 2008 30 59 ex 2008 30 79	Arance e limoni, finemente tritati	80		-		
ex 2008 30 91 ex 2008 30 99	Agrumi finemente tritati	80		-		
ex 2008 30 91	Polpe di agrumi	40		-		
2008 50 61 2008 50 69	Albicocche	100		20		art. 1 § 6
ex 2008 50 92 ex 2008 50 94 ex 2008 50 99	Metà di albicocche	100		50		art. 1 § 6
ex 2008 50 92 ex 2008 50 94	Polpe di albicocche	100	5 160	30		
ex 2008 70 92 ex 2008 70 94	Metà di pesche (comprese le nettarine)	50		-		
ex 2008 70 99	Metà di pesche (comprese le nettarine)	100		50		art. 1 § 6
2008 92 51 2008 92 59 2008 92 72 2008 92 74 2008 92 76 2008 92 78	Miscugli di frutta	100	1 000 (5)	55		

(5) Contingente tariffario comune alle sei posizioni che riguardano i miscugli di frutta.

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso di riduzione dei dazi doganali %	Contingenti tariffari (tonnellate)	Tasso di riduzione dei dazi doganali oltre i contingenti tariffari esistenti o eventuali (%)	Quantitativo di riferimento (tonnellate)	Disposizioni specifiche
		a		b		
2009 11 2009 19	Succhi di arancia	70 (*)		-		
2009 20	Succhi di pompelmo o di pomelo	70 (*)		-		
2009 30 11 2009 30 19	Succhi di altri agrumi	60 (*)		-		
ex 2009 30 31 ex 2009 30 39	Succhi di qualsiasi altro agrume, esclusi i succhi di limone	60		-		
ex 2204	Vini di uve fresche	100	179 200 hl	80		
ex 2204	Vini di uve fresche che beneficiano di una denominazione d'origine	100	56 000 hl	0		Condizioni stabilite all'articolo 2
ex 2302	Crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della stacciatura, della macinazione o di altri trattamenti dei cereali o delle leguminose, diversi dal granoturco e dal riso	60		-		

(\*) Il tasso di riduzione si applica unicamente al dazio doganale ad valorem.

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese):	2. Numero	00000	
4. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese):	3. Nome dell'autorità che garantisce la denominazione d'origine:		
5. <b>CERTIFICATO DI DENOMINAZIONE D'ORIGINE</b>			
6. Mezzo di trasporto:	7. Denominazione d'origine		
8. Luogo di scarico:			
9. Marche e numeri - numero e natura dei colli		10. Peso lordo	11. Litri
12. Litri (in lettere):			
13. Visto dell'organismo emittente:			
14. Timbro doganale:	(Vedi traduzione al n. 15)		

15. Si certifica che il vino descritto nel presente certificato è stato prodotto nella regione vinicola di ..... ed è riconosciuto, ai sensi della normativa tunisina, come avente diritto alla denominazione d'origine '.....'.  
L'alcole aggiunto a questo vino è di origine vinica.

16. <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Spazio per ulteriori informazioni fornite nel paese esportatore.

## ALLEGATO 1-B

PROTOCOLLO N. 3

**relativo al regime applicabile all'importazione in Tunisia di prodotti agricoli originari della Comunità**

*Articolo unico*

Per i prodotti originari della Comunità elencati in allegato, i dazi doganali all'importazione in Tunisia non sono superiori a quelli indicati alla colonna a) nei limiti dei contingenti tariffari indicati alla colonna b)

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi doganali massimi (%)	Contingenti tariffari preferenziali (t)	Disposizioni specifiche
		a	b	
0102 10	Animali vivi della specie bovina, riproduttori di razza pura	17	2 000	
0102 90	Diversi dai riproduttori di razza pura	27	35	(*)
0105 11	Galli e galline (pulcini di un giorno)	43	40	
0105 12	Tacchine e tacchini (pulcini di un giorno)			
0201 20	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate, in pezzi, non disossate	27	8 000 (1)	(*)
0201 30	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate, disossate	27	8 000(1)	(*)
0202 20	Carni degli animali della specie bovina congelate, in pezzi non disossate	27	8 000(1)	(*)
0202 30	Carni di animali della specie bovina, congelate, disossate	27	8 000(1)	(*)
0207 12	Volatili interi, congelati (galli e galline)	43	400	(2)
0402 10	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5%.	17	9 700(3)	(*)
0402 21	Latte e crema di latte, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5%.	17	9 700(3)	(*)
0402 99	Latte e crema di latte, concentrati, diversi dalla forma in polvere o in solido, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	17	9 700(3)	(*)
0405	Burro e altre materie grasse del latte; paste da spalmare lattiere	35	250	(*)
0406 30	Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere	27	450	(*)
0407 00	- Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte - Uova da cova - uova di volatili diversi dai volatili da cortile - Altre	- 20 43 43	1 100	(2)
0602 90	Altre piante vive (comprese le loro radici), diverse da quelle di cui alle sottovoci 0602 10, 0602 20, 0602 30 00, 0602 40 e 0602 90 10	43	200	

(\*) I quantitativi importati nell'ambito del contingente tariffario aperto dalla Tunisia nel quadro dell'OMC a titolo di accesso ordinario sono dedotti dal contingente tariffario preferenziale.

(1) Il quantitativo di 8 000 tonnellate copre l'insieme delle quattro sottovoci.

(2) Dal 1° luglio a fine febbraio.

(3) Il quantitativo di 9 700 tonnellate copre l'insieme **delle tre sottovoci**.

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi doganali massimi	Dazi doganali finali	Contingenti tariffari preferenziali	Disposizioni specifiche
		a	b	b	
0701 10 00	Patate, fresche o refrigerate, da semina	15	0	16 500	(4)
0701 90	Patate, fresche o refrigerate, diverse da quelle da semina	43		16 500	(5)
0713 10 10	Piselli 'Pisum sativum', secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati, destinati alla semina	43		200	
0802 22 00	Nocciole, sgusciate	43	0	200	(4)
1001 10 00	Frumento (grano) duro	17		17 000	(*)
1001 90 00	Cereali diversi dal frumento (grano) duro	17		230.000	(*)
		17	0	230 000	(4) (6)
1003 00	Orzo	17		12 000	(*)
1005 90 00	Granturco, diverso da quello destinato alla semina	20	0	15 000	(4)
1006 30	Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato	27	0	4 000	(4)
1103 11	Semole e semolini di frumento (grano)	43		300	
1103 13	Semole e semolini di granturco	43		800	
1107 10	Malto non torrefatto	43		3 500	
1108 12 00	Amido di granturco	31	0	1 000	(4)
1210 20	Coni di luppolo, tritati	43		50	
1214 10	Farine e agglomerati in forma di pellets, di erba medica	29	0	15000	(4)
1502 00	Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503	27		600	
1507 10	Olio di soia greggio, anche depurato delle sue mucillagini	15	0	100 000	(**) (4)
1508 10	Olio d'arachide, greggio				
1511 10	Olio di palma e sue frazioni, greggio				
1512 11	Olio di girasole, greggio				
1512 21	Olio di cotone, greggio				
1514 10	Oli di ravizzone, di colza, di senapa, greggi				
1515 11 00	Olio di lino, greggio				
1515 21	Olio di granoturco, greggio	43		300	
1511 90	Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, diversi dall'olio greggio	43		900	
1514 90	Oli di ravizzone, di colza, di senapa, diversi dagli oli greggi	31		300	
1701 99	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, diversi da quelli greggi senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	15		72 000	(*)
1702 30	Glucosio e sciroppo di glucosio:			650	
	- Glucosio con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	43			
	- altri	20			
1702 90	Altri zuccheri, compreso lo zucchero invertito, diversi dal lattosio, dallo zucchero d'acero, dal glucosio e dal fruttosio, e loro sciroppi			200	
	- altri zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	43			
	- altri	29			
2304 00 00	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia	20	0	6 000	(4)
2309 10 00	Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto	43		35	
2309 90 00	Altri prodotti per l'alimentazione degli animali	43		2 800	
2401 10 00	Tabacchi, non scostolati	25		2 800	

(\*) I quantitativi importati nell'ambito del contingente tariffario aperto dalla Tunisia nel quadro dell'OMC a titolo di accesso ordinario sono dedotti dal contingente tariffario preferenziale.

(\*\*) Contingente globale per le otto sottovoci.

(4) Il tasso è ridotto allo 0% in 5 quote uguali dal 1° gennaio 2001 al 1° gennaio 2005.

(5) Dal 1° ottobre al 31 maggio.

(6) Contingente complementare a quello esistente soggetto a un dazio doganale del 17%.

# SCHEDA FINANZIARIA

<b>SCHEDA FINANZIARIA</b>				
1.	LINEA DI BILANCIO: Capitolo 10: Dazi agricoli	STANZIAMENTI: 1 180 milioni di EUR		
2.	TITOLO: Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina sulle misure di liberalizzazione reciproche e la modifica dei protocolli agricoli dell'accordo di associazione CE/Repubblica tunisina.			
3.	BASE GIURIDICA: Articolo 133 del trattato.			
4.	OBIETTIVI: Definire concessioni agricole reciproche tra la Comunità e la Tunisia.			
5.	INCIDENZE FINANZIARIE	PERIODO DI 12 MESI  (milioni di EUR)	ESERCIZIO IN CORSO 2000 (milioni di EUR)	ESERCIZIO SUCCESSIVO 2001 (milioni di EUR)
5.0	SPESE A CARICO - DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) - DEI BILANCI NAZIONALI - ALTRI SETTORI	p.m.		p.m.
5.1	ENTRATE - RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) - SUL PIANO NAZIONALE	-16,5		-9,0
		2002	2003	2004
5.0.1	PREVISIONI DI SPESA	p.m.	p.m.	p.m.
5.1.1	PREVISIONI DI ENTRATA	-10,9	-12,8	-14,7
				2005
				p.m.
5.2	METODO DI CALCOLO: <b>Allegato 1 A</b> Tenuto conto della media delle importazioni dalla Tunisia negli ultimi tre anni nonché dei dazi effettivamente applicati su tali importazioni, la perdita di risorse proprie per il bilancio comunitario a seguito dei dazi aboliti di cui all'allegato 1 A può essere stimata pari a 16,5 milioni.			
6.0	FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE			SÌ / <del>NO</del>
6.1	FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE			SÌ / <del>NO</del>
6.2	NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE			SÌ / NO
6.3	STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI			SÌ / NO
OSSERVAZIONI: La perdita di risorse proprie è stata calcolata in base alla media delle importazioni e ai dazi effettivamente applicati sui prodotti in questione.				